

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 -INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B) e ART. 95, COMMA 4 D.LGS. 50/2016, MEDIANTE R.D.O. MEPA CON INVITO APERTO, AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISTO URGENTE DI ULTRACONGELATORI DA DESTINARSI ALLA UOC DI FARMACIA PER LA CONSERVAZIONE DEI VACCINI COVID 19 (CENTRO DI COSTO DEDICATO CONTRASSEGNA TO DAL CODICE UNIVOCO COV-20)

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

PARTE I

Art. 1. - Oggetto della fornitura

L'oggetto della fornitura è costituito da N. 4 ultracongelatori verticali:

LOTTO	Descrizione	Quantità	Base d'asta euro
1	Ultracongelatore verticale	2	26.000,00

Art. 2. - Caratteristiche della fornitura

Le specifiche tecniche di seguito descritte sono state definite in modo tale da non individuare una marca o un modello al fine di consentire pari accesso agli offerenti e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenzialità dell'offerta. Qualora, tuttavia, individuino una marca o un modello particolare, tale caratteristica dovrà essere intesa come "tipo".

2.1 - LOTTO 1 – N. 2 ULTRACONGELATORI VERTICALI

Tipologia Verticale con capacità di 700 Lt;

Conservazione a temperature comprese tra -40°C e -86°C;

Certificazione di tenuta della catena del freddo tramite dispositivo di sicurezza e tracciabilità con interfaccia elettronica di ultima generazione con protocollo di comunicazione interno can-bus, scarico dati in real-time e/o tramite porta usb integrata, e software basic incluso; interfaccia operatore semplice e funzionale che consente di monitorare le funzioni e di modificare le impostazioni;

Sistema di protezione dei parametri tramite password e con eventuali livelli di privilegi (utente, service ed amministratore);

Display intuitivo con navigazione ad ideogrammi, touch-screen e indicazioni multilingua;

Dimensione minima del display superiore/uguale a 7";

Identificazione cromatica degli allarmi;

Funzione real-time che permette la visualizzazione a display della rappresentazione giornaliera delle temperature;

Memorizzazione dei file log degli eventi scaricabile tramite porta USB integrata nel controllore e analizzabili su PC;

Meccanismi di compensazione a valvola che garantiscono oltre ad un notevole risparmio energetico, la riduzione di fenomeni di formazione di ghiaccio;

Meccanismo di movimentazione con utilizzo di ruote piroettanti e/o autobloccanti e con piedini regolabili per la stabilizzazione a terra;

ALLEGATO B

Apertura e accesso all'ambiente refrigerato tramite maniglia ergonomica e sistema di chiusura automatica, azionabile con una sola mano, per ridurre lo sforzo nella fase di apertura e permettere di avere una pressione massima con minimo sforzo nella fase di chiusura;

Posizione frontale della maniglia che consente l'affiancamento di più dispositivi tra loro o di eventuali altre apparecchiature;

Sistemi di connettività da remoto con l'utilizzo di moduli di comunicazione 3G/5G o Ethernet o Wi-Fi;

Teleassistenza diretta da parte dell'azienda fornitrice a garanzia di pronto intervento nei tempi utili a salvaguardare la conservazione dei materiali refrigerati;

Vasca interna in acciaio inox.

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Processo di verniciatura esterna a polveri epossidiche, a protezione dalla corrosione e per la durata nel tempo degli ultracongelatori;

Sistema di cerniere a libro che migliora la tenuta delle guarnizioni;

Foro passante per la comunicazione con l'esterno e inserimento di sonde supplementari;

Ottimizzazione degli spazi interni tramite ripiani regolabili in altezza (cassetti opzionali);

Ripiani removibili per consentire eventuale organizzazione degli spazi interni ed un adeguato posizionamento dei contenitori e scatole criogeniche;

Chiusura a chiave standard o tramite sistema elettronico/biometrico;

Utilizzo di gas HCFC-free;

Filtro d'aria, lavabile e riutilizzabile, posizionato in posizione confortevole per la manutenzione a garanzia di comoda e facile accessibilità (ideale nella parte bassa e frontale);

Angoli arrotondati della struttura interna per facilitare le operazioni di pulizia;

Rumorosità ridotta che consenta il posizionamento nei laboratori o negli ospedali senza arrecare disturbo ai professionisti del settore (riferimenti D.lg. 81/2008);

Raffreddamento a serpentina che consenta uniformità di congelamento, velocità e costanza nel raggiungimento della temperatura prestabilita;

Sistema di monitoraggio costante del grado di usura dei maggiori componenti con eventuale indicazione di soglia massima di usura pre-impostata tramite allarme che limiti il rischio di fermo macchina;

Circuito di ricarica in corrente della batteria di back-up con test periodico, stato di carica e avviso di sostituzione;

Autonomia in assenza di alimentazione elettrica di minimo 30 ore;

Sistema supplementare per il recupero immediato della temperatura grazie a lettura intelligente del sistema elettronico e raffreddamento ausiliario per mantenere la temperatura a -80°C ;

Alimentazione con voltaggio 220 V – 115 V (50 Hz o 60 Hz);

Gas Refrigerante compatibile con le normative di riferimento, si prediligeranno miscele brevettate che garantiscono minor impatto ambientale e maggiore efficienza;

Consulenza tecnica per una idonea collocazione dei congelatori (valutazione del carico termico ambiente da parte dell'azienda)

Si prediligeranno sistemi che consentono anche il funzionamento a temperature maggiori (-20°C) e che consentiranno una successiva ricollocazione e cambio destinazione d'impiego a termine esigenza epidemiologica/campagna vaccinale;

Azienda con sistema di gestione qualità certificato e marchio CE per apparecchiature elettriche (certificazioni ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 13485)

Art. 3 – SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

Le prestazioni descritte nel presente paragrafo costituiscono servizi necessari richiesti, in quanto connessi all'esecuzione delle forniture con la conseguenza che tutte dette prestazioni si intendono comprese nel prezzo offerto e dovranno essere eseguite dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima.

Il corrispettivo per la remunerazione di tutte tali prestazioni e servizi dovrà, pertanto, essere offerto e ricompreso nel prezzo complessivo proposto dai concorrenti nell'offerta economica formulata per l'esecuzione della fornitura ed, in ogni ipotesi, si intenderà incluso in tale prezzo complessivo.

3.1 - Consegna ed installazione delle apparecchiature. Termini di consegna

Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature debbono intendersi remunerate e comprese nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso.

Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, ritiro di tutti gli imballi, installazione, verifiche tecniche post installazione, comprensive delle verifiche elettriche, collaudo, messa in funzione, avviamento attività dell'apparecchiatura fornita, adeguata istruzione degli operatori sanitari destinati ad utilizzare l'apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese dell'aggiudicatario presso l'Ospedale Pugliese, Viale San Pio X, 83, Catanzaro, nei locali che verranno indicati all'aggiudicatario nell'ordine di esecuzione della fornitura.

L'aggiudicatario dovrà eseguire la consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature, nonché l'istruzione del personale utilizzatore, entro il termine concordato con l'Amministrazione. In ogni caso alla scadenza del termine massimo di **10 giorni dall'ordinativo** le apparecchiature dovranno essere installate e funzionanti a regola d'arte nei locali che verranno in seguito indicati, al fine dell'espletamento del necessario collaudo.

All'atto della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto da un incaricato dell'aggiudicatario e da un incaricato di questa Amministrazione, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati relativi alle apparecchiature ed ai dispositivi consegnati (descrizione, codice prodotto fornitore ecc.), nonché tutti i dati necessari ad individuare l'oggetto ed il titolo della fornitura e, segnatamente, il numero di protocollo, la data e l'oggetto indicati nell'ordine di esecuzione della fornitura, nonché il riferimento relativo al numero ed alla data del provvedimento di aggiudicazione.

Tale verbale dovrà riportare, inoltre, il luogo e la data della consegna dell'apparecchiatura.

Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente ai manuali tecnici ed alle certificazioni di conformità.

Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni relative all'installazione delle apparecchiature consegnate, ivi comprese quello di collegamento alla rete elettrica esistente presso i locali indicati dall'Amministrazione.

La consegna della fornitura si intende accettata con riserva delle verifiche relative al corretto adempimento del contratto, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.

3.2 - Operazioni di collaudo funzionale

Nel termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna, l'apparecchiatura ed i dispositivi forniti dall'aggiudicatario dovranno essere sottoposti alle operazioni di collaudo. Il collaudo verrà eseguito dall'aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati dell'Azienda Ospedaliera, in una data che verrà all'uopo concordata tra l'aggiudicatario stesso e la Stazione Appaltante.

Per l'ipotesi in cui il collaudo non possa essere eseguito per fatti dipendenti dall'Amministrazione, quest'ultima concorderà una nuova data con l'aggiudicatario per l'espletamento del collaudo.

Tali operazioni consistono nella verifica della conformità di quanto consegnato con i requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nel presente Capitolato tecnico e con quelli dichiarati nell'offerta tecnica versata in gara dall'aggiudicatario. Dell'esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti.

Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura.

Nell'ipotesi in cui le verifiche di collaudo di cui sopra sortiscano esito negativo, l'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire l'apparecchiatura e/o i dispositivi risultati non conformi entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo.

3.3 - Istruzione e formazione del personale

L'aggiudicatario, immediatamente di seguito all'installazione dell'apparecchiatura ed all'esecuzione delle verifiche tecniche post installazione, dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione del personale sanitario destinato ad utilizzare le apparecchiature consegnate, secondo termini e modi concordati con l'Amministrazione.

Per eseguire quanto sopra, l'aggiudicatario deve organizzare, a mezzo di propri incaricati in possesso di adeguata competenza e, preferibilmente, a mezzo del proprio tecnico di prodotto, un adeguato servizio di tutoraggio degli utilizzatori, al fine di rendere tutti i necessari chiarimenti in merito a:

- uso delle apparecchiature in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti e dei problemi più frequenti;
- gestione operativa quotidiana;
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il personale e con le strutture dell'aggiudicatario per le future ed eventuali richieste di Intervento, manutenzione e assistenza tecnica e per ogni altro tipo di prestazione e/o attività a carico dell'aggiudicatario e inclusa nel prezzo offerto.

3.4 - Garanzia, assistenza e manutenzione full risk per 36 mesi

Nel prezzo complessivo formulato dai concorrenti nella propria offerta economica per l'esecuzione della fornitura dovranno essere compresi, a pena di esclusione, la prestazione della garanzia e del servizio di assistenza e manutenzione, da prestarsi in regime "full risk", nulla escluso, per un periodo minimo iniziale non inferiore ai primi trentasei mesi (36) decorrenti dalla data del superamento definitivo del collaudo con esito positivo. Tali prestazioni, pertanto, dovranno essere obbligatoriamente eseguite dall'aggiudicatario, nei termini e con le modalità in appresso indicate, e si intenderanno comprese nel prezzo di aggiudicazione.

L'assistenza prestata in tale primo periodo minimo iniziale dovrà comprendere anche la manutenzione preventiva e correttiva, nessun componente escluso, tutte le parti di ricambio, la mano d'opera ed i software senza alcuna limitazione. Deve essere compresa e garantita anche la fornitura di eventuali aggiornamenti e/o nuove releases dei software. Tutte le condizioni di garanzia, assistenza e manutenzione iniziali di seguito descritte sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali di offerta, richiesti a pena di esclusione, e dovranno, quindi, essere comprese nel prezzo offerto dai concorrenti per l'esecuzione della fornitura.

3.4.1 - Garanzia

L'aggiudicatario è obbligato a prestare, in relazione alle apparecchiature e ai dispositivi offerti, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo. Nel corso di tutto tale periodo l'aggiudicatario assicura, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo

corrisposto per l'aggiudicazione, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione delle apparecchiature e dei dispositivi consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inadatti ad essere utilizzati all'uso per il quale sono naturalmente destinati.

La stazione appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione delle apparecchiature e dei relativi dispositivi, senza altri oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di 36 mesi dinanzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse, senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L'aggiudicatario non potrà sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature e dei dispositivi e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o sia imputabile, invece, a fatto dell'Amministrazione.

Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi, difetti e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla fattispecie.

3.4.2 - Assistenza e manutenzione full-risk

Nel prezzo offerto dall'aggiudicatario è del pari compresa l'esecuzione di tutti i servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione full risk delle apparecchiature offerte per i primi 36 (trentasei) mesi dalla data del collaudo esperito con esito positivo, alle condizioni e nei termini che seguono.

Sono comprese nel servizio la riparazione e sostituzione dell'apparecchiatura e dei suoi accessori, mentre è esclusa dal servizio la fornitura dei materiali di consumo.

L'assistenza dovrà essere effettuata con personale specializzato dell'impresa fornitrice e comprenderà:

a) manutenzione preventiva (programmata).

b) manutenzione correttiva per guasti o malfunzionamenti dovuti a difetti o deficienze costruttive del bene o di singole parti o ad usura naturale (su chiamata).

Tali attività saranno eseguite secondo quanto di seguito previsto, negli orari e nei tempi che verranno concordati con il personale utilizzatore.

3.4.3 - Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva (o programmata) comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi secondo le modalità previste dai manuali d'uso forniti in dotazione con l'apparecchiatura.

3.4.4 - Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva (o su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione straordinaria sarà effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata illimitati;

- tempi di ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta o sostituzione con un'apparecchiatura identica a quella guasta entro 24 ore lavorative dalla chiamata.

Anche il costo dei servizi di assistenza e manutenzione, a partire dalla data del collaudo positivo dei beni, sarà incluso nel prezzo di aggiudicazione per ciascun lotto.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale, secondo le indicazioni che verranno fornite dagli addetti ai servizi di ingegneria clinica o da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere registrati tutti i dati e le circostanze relative all'intervento di manutenzione nonché, ovviamente, l'esito dell'intervento. Al fine dell'esecuzione di

tutto quanto sopra l'aggiudicatario si obbliga, altresì, a mettere a disposizione della stazione appaltante, all'atto della consegna dell'apparecchiatura, un apposito centro di supporto ed assistenza tecnica destinato alla ricezione, gestione e coordinamento delle richieste di informazioni e di quelle relative agli interventi di assistenza e manutenzione, nonché alla segnalazione dei guasti ed alla gestione dei malfunzionamenti. Detto centro dovrà avere un numero telefonico ed uno di fax dedicati, con chiamata gratuita.

Il predetto centro di assistenza dovrà essere attivo per la ricezione e gestione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

PARTE II

Art. 4 - Controllo sulla esecuzione del contratto

La Stazione Appaltante (SA) eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, attraverso la figura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, all'uopo nominato dalla stessa.

La Ditta Aggiudicataria (DA) non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 5 - Svolgimento del programma temporale

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura

La consegna delle apparecchiature deve avvenire nei locali indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali descritti nella parte I del presente capitolato.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la SA ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Art. 6 - Danni ai dispositivi ed alle opere

La DA solleva la SA da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 7 - Installazione dei dispositivi

L'installazione delle apparecchiature dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile tecnico della SA.

Art. 8 - Verifica di conformità

La conformità delle forniture oggetto del presente capitolato è verificata dalla SA nel rispetto di quanto in esso previsto.

L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative siano conformi alla documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati, ed è ovviamente comprensiva, ove necessario, delle verifiche tecnico funzionali (collaudo funzionale).

La verifica di funzionamento nell'uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre trenta giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; la DA dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica.

La DA dovrà dare copia alla SA, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di collaudo, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e la SA ne richiederà la sollecita sostituzione.

I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 9 - Documentazione fornita alla Stazione Appaltante

La DA dovrà fornire alla SA, contestualmente all'installazione:

- a) due copie del Manuale d'uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana;
- b) due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("*troubleshooting*") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 10 - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica.

Art. 11 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 60 giorni dalla data di arrivo.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

L'Azienda al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 12 – Penalità

La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta.

Si riportano nel seguito del presente articolo le penali che potranno essere applicate nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e/o sul completamento delle consegne, dell'installazione o della formazione oltre i tempi previsti, la SA potrà applicare una penale pari all'1% del valore della fornitura.

Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi oltre i tempi previsti, la SA potrà applicare una penale pari all'1% dell'importo del servizio di manutenzione, così come dichiarato in offerta.

Per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto oltre il valore soglia di sette giorni solari, la SA potrà applicare una penale pari all'1% dell'importo del servizio di manutenzione, così come dichiarato in offerta.

Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.

Art. 13- Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";

b) interruzione della fornitura per fatto della DA;

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;

e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;

f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;

h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;

i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 15 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 16 - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.